

ALLEGATO C

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. DI 7 ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
- ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO
- ART. 3 – SUBAPPALTO
- ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO E TERMINI DI ESPLETAMENTO
- ART. 5 – SPECIFICHE E MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
- ART. 6 - RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI
- ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 9 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE
- ART.10 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
- ART.11 - POLIZZA ASSICURATIVA
- ART.12 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART.13 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI
DIPENDENTI
- ART.14 - SPESE ACCESSORIE
- ART.15 - SPESE CONTRATTUALI
- ART.16 - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIE
- ART.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 1 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente affidamento ha per oggetto l'incarico per la redazione del Progetto di Prevenzione Incendi per l'ottenimento del parere preventivo di conformità dei VV.F. e la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguirsi nei singoli Istituti per il conseguimento del CPI.

Gli edifici oggetto dell'affidamento del Servizio sono i seguenti

Pratica VV.F. n. 12236	IPSIA SCOTTON	SCUOLA+CT	BREGANZE	VIA ROMA 54/56
Pratica VV.F. n. 7227	LICEO G.B. BROCCHI	SCUOLA+CT	BASSANO DEL GRAPPA	VIA BEATA GIOVANNA, 67
Pratica VV.F. n. 4993	IIS LUZZATTI – EX ITC	SCUOLA+CT	VALDAGNO	VIALE TRENTO, 1
Pratica VV.F. n. 26684	IPSSA P. ARTUSI	SCUOLA + PALESTRA+CT	RECOARO TERME	VIA PRALONGHI, 5
Pratica VV.F. n. 3020	CANOVA EX ARTISTICO MARTINI	SCUOLA+CT	VICENZA	VIA PAOLO CALVI 9
Pratica VV.F. n. 7731	IPSIA LAMPERTICO/DA SCHIO	SCUOLA+CT	VICENZA	STRADA S. ANTONINO, 32
Pratica VV.F. n. 2544	SUCCURSALE LIOY- PIGAFETTA	SCUOLA+CT	VICENZA	PIAZZA SAN LORENZO, 2

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Prestazioni base

L'Affidatario, nello svolgimento dell'incarico, dovrà rispettare ed espletare tutte le fasi procedurali previste nel presente Schema di disciplinare, nonché rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio, tra cui in particolare il D.L. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni, il DPR n.207/2010 e successive modificazioni e il D.Lgs n.81/2008

L'Affidatario dovrà essere un professionista abilitato, iscritto all'apposito elenco del Ministero dell'Interno ex Legge 7/12/1984 n. 818 in materia antincendio (D.M. 5 agosto 2011).

2. Fase di Verifica e Sopralluoghi

L'Affidatario dovrà procedere ad una attività di verifica presso gli uffici del Comando Provinciale dei VV.F. di Vicenza e di sopralluogo presso gli Istituti dove va espletato l'incarico. Nella fattispecie, dovrà verificare sui singoli edifici e complessi immobiliari:

- se sia stato rilasciato il Nulla Osta Preliminare (NOP), ex Art.7 D.P.R. 37,1998;
- se in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento sia stata presentata istanza di parere di conformità, ai sensi dell'ex Art.2 del D.P.R. 37/1998, ed il Comando non abbia emesso parere;
- se il parere di conformità di cui sopra, ai sensi dell'ex Art. 2 del D.P.R. 37/1998, non sia stato richiesto;
- se sia stata presentata la richiesta di C.P.I., ex Art. 3 del D.P.R.37/1998 ed alla entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento;
- se sia stato rilasciato C.P.I., ex Art. 3 del D.P.R.37/1998, con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
- se le attività esistenti all'interno dei singoli edifici e complessi immobiliari, a seguito della nuova normativa dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi;

- se le attività esistenti all'interno dei singoli edifici e complessi immobiliari, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, risultino soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- se l'edificio in esame sia già in possesso di progetto di prevenzione incendi approvato dai VV.F. e necessiti di verifiche ed eventuali aggiornamenti.

L'Affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R.151/2011 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per nuove attività soggette alla normativa antincendio, sia quelle riconducibili a procedimenti per l'ottenimento della conformità antincendio avviati con il D.P.R.37/1998 e non ancora escluse dall'introduzione del D.P.R 151/2001 stesso.

3. Fase di Progettazione Tecnica Antincendio

L'Affidatario dovrà procedere con opportuna ponderazione nella scelta delle soluzioni progettuali in modo che esse siano le più convenienti per la Stazione Appaltante tanto dal lato tecnico, quanto dal lato economico, ed in ogni caso tenendo conto delle prescrizioni impartite dal RUP, in conformità agli indirizzi prefissati dalla Stazione Appaltante e in relazione anche ai tempi a disposizione e sempre nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare nell'espletamento di tale fase dovrà:

Fase preliminare:

Verificare, mediante rilievo sul posto, la rispondenza delle planimetrie fornite e nel caso di mancata rispondenza, aggiornare le stesse con le destinazioni d'uso attuali;

Verificare le distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché dell'accessibilità ai mezzi di soccorso.

Fase normativa:

Individuare normative, leggi e regolamenti di riferimento ed applicabili alle singole attività.

Determinare le disposizioni tecniche di prevenzione incendi, laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto di finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze.

Fase di progettazione:

In relazione all'incarico da espletare, l'Affidatario dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica (rilievi, elaborati grafici, descrittivi, relazioni, aggiornamenti progettuali, ivi comprese le eventuali deroghe, ecc.) in ottemperanza alle vigenti normative.

L'Affidatario, espletate le fasi sopra descritte, dovrà predisporre la documentazione minima integrata e/o aumentata in base ad opportune valutazioni sulle caratteristiche degli immobili e delle specifiche attività svolte negli stessi, in accordo con il RUP e in ottemperanza al D.P.R. 151/2011, e in particolare:

Per le attività in categoria A:

- Relazione tecnica idonea a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi;
- Elaborati grafici atti ad individuare le opere di adeguamento antincendio, con allegata sintetica relazione degli stessi.

Per le attività in categoria B e C:

- Richiesta di valutazione del progetto (parere preventivo di conformità), mediante prescritta modulistica;
- Documentazione conforme a quanto specificato nell'Allegato I al D.M. 7 agosto 2012;
- Predisposizione bollettino a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

4. Fase di recepimento delle prescrizioni del Comando dei VV.F.

L'Affidatario, a seguito della presentazione in prima istanza del parere preventivo di conformità, in caso di richiesta di prescrizioni da parte del Comando, dovrà provvedere al recepimento delle stesse, agli eventuali aggiornamenti e/o correzioni del progetto presentato in prima istanza, fino all'emissione del parere preventivo di conformità da parte del Comando.

5. Assistenza e supporto al Responsabile Unico del Procedimento

L'Affidatario dovrà fornire al RUP e ai tecnici del Settore LL.PP. della Provincia, l'assistenza necessaria presso il Comando dei VV.F. di Vicenza, per la presentazione e la discussione delle pratiche con i funzionari preposti.

6. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio

In seguito alle indicazioni contenute nel parere positivo di conformità antincendio, o già sulla base di quanto presentato nel progetto di prevenzione incendi già discusso in sede di incontro con i VV.F., l'Affidatario dovrà redigere il Progetto preliminare – ora progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n.50/2016 - per i lavori che si rendessero necessari per ogni singolo edificio ai fini del conseguimento del CPI.

Il progetto dovrà comprendere in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti elaborati:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Relazione tecnica;
- c. Planimetria generale ed elaborati grafici che dovranno includere:
 - Corografia 1:10.000;
 - Planimetria 1:500;
 - Rilievo fotografico dettagliato;
 - Pianta dei diversi livelli 1:100;
 - Sezioni dei diversi livelli 1:100;
 - Prospetti 1:100
- d. Prime indicazioni sulla stesura del piano di sicurezza;
- e. Calcolo sommario della spesa suddiviso per categoria di lavorazioni
- f. Quadro economico generale di progetto;
- g. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Gli elaborati dovranno contenere e rispettare quanto indicato agli artt. 17 – 23 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'Affidatario, nell'espletamento del proprio incarico, dovrà rapportarsi con gli uffici preposti della Provincia di Vicenza al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte e, nello svolgimento dei servizi, deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'Affidatario durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Al responsabile del procedimento dovranno essere sottoposte eventuali alternative tecniche, evidenziandone le caratteristiche, in modo da poter valutare ed indicare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse perseguito dall'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, presso la sede della Provincia o presso gli Istituti scolastici o altri luoghi a questo scopo destinati, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione Appaltante .
- d) produrre eventuali modifiche/integrazioni agli elaborati, qualora richieste nelle varie fasi di progettazione al fine dell'approvazione.

ART. 3 - SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto devono indicare la terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, nonché dichiarare che a carico degli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI DI ESPLETAMENTO

L'incarico di cui alle fasi descritte dal punto 1 al punto 5 dell'ART. 2 dovrà essere espletato in un tempo non eccedente a **80 (ottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico

L'Affidatario, nell'ambito dei tempi di espletamento previsti, dovrà predisporre idoneo cronoprogramma che individui le tempistiche suddivise per le fasi di cui all'ART. 2 del presente capitolato, per ogni edificio oggetto dell'incarico, e in base alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

L'incarico di cui al punto 6 dell'ART.2 dovrà essere espletato in **45 (quarantacinque)** giorni naturali, successivi e continuativi a partire dalla formale invio a procedere da parte del RUP, che può avvenire anche dal momento del deposito al Comando dei VV.F. di Vicenza del progetto di prevenzione incendi.

ART. 5 – SPECIFICHE E MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in formato DWG per Autocad e dovrà essere redatto un apposito elenco di tutta la documentazione (relazioni, tavole grafiche, ecc.) .

La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

a) Per l'approvazione interna da parte del Settore LL.PP. preliminare alla richiesta di parere preventivo di conformità del progetto al Comando:

- n°2 copie cartacee del progetto;
- n°1 copia del progetto su supporto informatico (CD Rom), con elencazione ordinata dei files.

b) Per le attività in categoria B e C di cui si richiede parere preventivo di conformità del progetto al Comando:

- n° 3 copie cartacee del progetto da presentare ai VV.F.;
- n°1 copia del progetto su supporto informatico (CD Rom).

c) Successivamente all'approvazione dei VV.F. e all'emissione del parere preventivo di conformità:

- n°2 copie cartacee della documentazione di cui al punto 1.3.2 (Progetto di fattibilità tecnico economica);
- n°1 copia su supporto informatico(CD rom).

Il Settore LL.PP. Della Provincia si riserva di fornire, nel corso dell'espletamento dell'incarico, tutte le indicazioni ritenute utili e necessarie per la corretta impostazione degli elaborati, previa fornitura di idonei layout ed eventuali relativi supporti campione.

ART. 6- RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o sospensione dei termini stessi.

Nel caso di ritardo oltre le scadenze temporali stabilite per la presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili ad inadempienze dell'Affidatario, si applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione della prestazione di cui all'Art. 2, punti 1,2,3,4,5 - Progettazione ai fini della valutazione della conformità antincendio - pari al 5‰ (cinque per mille) sull'importo da applicarsi sul corrispettivo professionale.

Per ogni giorno di ritardo, imputabile ad inadempienze dell'Affidatario, sulla data di ultimazione della prestazione di cui all'Art. 2, punto 6 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio - verrà applicata una penale pari al 5‰ (cinque per mille) da applicarsi sul corrispettivo professionale.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico, nonché i termini di liquidazione dello stesso, sono previsti nell'Allegato 1) al presente schema di disciplinare.

Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione del servizio, in seguito alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dai partecipanti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.

Nel corrispettivo dell'Affidatario sono comprese:

- le prestazioni di cui all'Art. 2 del presente schema di disciplinare
- i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali, Soprintendenza, ecc. durante l'elaborazione, la richiesta di adeguamento e/o integrazione del progetto, e l'approvazione del progetto;
- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per i sopralluoghi e l'interfaccia tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante;
- le verifiche necessarie per la redazione del progetto;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- le somme relative a marche da bollo e versamenti alla Tesoreria Provinciale dello Stato per eventuali accesso agli atti presso il Comando dei V.V.F. di Vicenza.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine è obbligato a comunicare le coordinate bancarie e il conto

corrente dedicato si cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul predetto conto/i.

I codici CIG e CUP assegnati dovranno essere riportati su tutte le fatture emesse in ragione del presente contratto.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 9 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, il Responsabile del Procedimento intimerà di provvedere, con comunicazione scritta, entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato. In difetto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

Si considera "persistente inadempienza" il mancato adempimento per due volte consecutive di una stessa direttiva entro il termine fissato.

In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico emergano delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per la PROVINCIA, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica al soggetto contraente, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

ART. 10- PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Provincia di Vicenza, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni o aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del soggetto contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta, e senza nessun ulteriore compenso. In ogni caso la PROVINCIA si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a propria cura, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il soggetto contraente.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente, per l'attività di progettazione, deve possedere la copertura dei rischi professionali ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Il soggetto contraente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve pertanto produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La garanzia è prestata per un massimale pari all'importo dei lavori progettati.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

I professionisti incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno presentare, al momento della stipula del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto, per i servizi oggetto dell'affidamento deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% calcolata sulla quota di onorario complessiva, avente validità per il tempo contrattualmente previsto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le eventuali riduzioni previste all'art. 93 c.7.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART.13 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il loro ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Vicenza approvato con deliberazione n. 291/2013. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul sito internet. Il contraente si impegna a far conoscere il suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova qualora richiesto. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di violazione del contratto.

La Provincia, verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Provincia, in relazione alla gravità del fatto contestato, potrà procedere alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente l'esecuzione dell'appalto (spese vive di viaggio, vitto e alloggio, diritti d'istruttoria o di segreteria richiesti da enti terzi) sono comprese tra le "spese ed oneri accessori"

individuate nel "Dettaglio determinazione corrispettivi" di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 al presente Disciplinare.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese relative alla stipula del contratto (diritti di segreteria, bollatura, registrazione, ecc.).

ART. 16 - DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute dal giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Il foro competente è il Tribunale di Vicenza.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della dr.ssa Caterina Bazzan.

Allegati:

- Allegato 1): Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento